

I.C. "Andrea CAMILLERI" - FAVARA (AG)
Prot. 0010559 del 30/10/2024
IV (Entrata)

Alla Dirigente dell'Ufficio V – Ambito Territoriale di Agrigento
uspag@postacert.istruzione.it

Al Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Direzione Generale
drsi@postacert.istruzione.it

Alla Segretaria Generale Regionale
Cisl Scuola Sicilia
Francesca Bellia

Ai Dirigenti Scolastici
della provincia di Agrigento

COMUNICATO SINDACALE CISL SCUOLA AG CL EN

Oggetto: Arbitraria e erronea applicazione dell'art. 10.2 del Contratto Integrativo Regionale (CIR) Sicilia sul diritto allo studio da parte dell'Ufficio V – Ambito Territoriale di Agrigento.

La scrivente Organizzazione Sindacale, in rappresentanza e tutela del personale docente e ATA della provincia di Agrigento, esprime ferma opposizione all'interpretazione unilaterale e arbitraria dell'art. 10 comma 2 del Contratto Integrativo Sicilia Regionale C.I.R. del 4 novembre 2022, per il triennio 2023 -2025. sul diritto allo studio, operata dall' Ambito Territoriale di Agrigento con il comunicato del 25/10/2024.

L' Ambito Territoriale di Agrigento in ragione dell'apertura delle domande per il diritto allo studio ha disposto, con proprio provvedimento, un'arbitraria e illegittima integrazione dei requisiti di fruizione del diritto allo studio per gli iscritti a corsi telematici. Nello specifico nel proprio comunicato **l'Ufficio V di Agrigento specifica** letteralmente che *“Per ciò che attiene ai corsi on line si evidenzia, che per usufruire dei permessi per le lezioni trasmesse dalla Facoltà durante l'orario di servizio, l'università Telematica dovrà CERTIFICARE l'avvenuto collegamento durante l'orario di lavoro ed ATTESTARE che il dipendente abbia seguito personalmente, effettivamente e direttamente le lezioni in modalità SINCRONA (art. 10 comma 2 C.I.R.)”*.

Si evince come l'Ufficio V di Agrigento pur richiamandosi all' *art. 10 comma 2 C.I.R. Sicilia* abbia inserito **in modo illegittimo il requisito della modalità sincrone**, non previsto nell'originaria formulazione dell'*art. 10 comma 2 C.I.R.*, in definitiva l'Ufficio di Agrigento con il proprio comunicato ha aggiunto un **requisito non previsto e del tutto estraneo all'originale articolato contrattuale**. Nello specifico, richiede che, per fruire del diritto allo studio relativo alla frequenza di corsi presso università telematiche, il lavoratore presenti un'attestazione della natura sincrone delle lezioni, elemento non contemplato dall'art. 10.2 del CIR Sicilia.

Tale prescrizione si configura come una distorsione e restrizione del diritto allo studio, priva di fondamento normativo e in contrasto con l'impianto pattizio stabilito dalle parti sociali.

L'introduzione di criteri unilaterali da parte dell'Ufficio V di Agrigento crea **incertezza e confusione interpretativa** tra i lavoratori che intendano esercitare il proprio diritto allo studio, poiché vengono costretti a soddisfare condizioni non previste dall'art. 10.2 del CIR Sicilia, con un conseguente rischio di rigetto delle domande. Questo elemento di confusione rischia di indurre i Dirigenti scolastici a una **non corretta applicazione del diritto allo studio**, ledendo principi fondamentali di correttezza e trasparenza amministrativa.

Una simile **imposizione unilaterale mina la certezza e l'efficacia delle relazioni di lavoro** all'interno delle istituzioni scolastiche, poiché disattende gli accordi contrattuali e crea un ingiustificato ostacolo alla fruizione di diritti contrattualmente previsti all'interno della sola provincia di Agrigento. L'intervento dell'Ufficio V di Agrigento, dunque, viola principi consolidati di buona fede e correttezza contrattuale nelle relazioni sindacali, compromettendo la tenuta delle intese raggiunte e inficiando la garanzia di parità di trattamento e accesso ai benefici contrattuali.

Si evidenzia, infine, che tale comunicato era già stato emanato l'anno precedente in relazione al diritto allo studio 2024, generando, nel corso dell'anno corrente, significative problematiche interpretative nell'applicazione e concessione dei permessi per il diritto allo studio destinati al personale scolastico della provincia di Agrigento. Tale situazione ha determinato numerosi contenziosi interpretativi e ha favorito l'insorgere di conflittualità all'interno delle singole istituzioni scolastiche, con effetti negativi sulla gestione ordinata ed equa delle prerogative contrattuali.

In ragione di quanto esposto, la scrivente Organizzazione Sindacale **diffida formalmente l'Ufficio V di Agrigento dall'applicare unilateralmente** disposizioni non previste dal CIR Sicilia, richiedendo **l'immediata revoca del provvedimento** e la ripubblicazione del comunicato con il corretto richiamo ai criteri stabiliti dall'art. 10.2 del CIR Sicilia, nei termini definiti dalle parti in sede negoziale regionale.

In assenza di un intervento risolutivo, la scrivente Organizzazione Sindacale si riserva il diritto di **intraprendere le opportune azioni di tutela** al fine di garantire il pieno e corretto esercizio del diritto allo studio per il personale scolastico. Qualora la situazione di incertezza interpretativa dovesse permanere, non si escludono **azioni di mobilitazione e sensibilizzazione sindacale** per salvaguardare l'effettivo godimento dei diritti contrattuali del personale.

- Si allega alla presente per maggiore chiarezza il CIR Sicilia 4 novembre 2022, per il triennio 2023 -2025

Cordiali saluti

Agrigento, 30/10/2024

Il Coordinatore Provinciale – Agrigento

Cisl Scuola AG - CL - EN
(Vincenzo Distefano)

